

F.A.Q. ELENCO REGIONALE DI SOGGETTI SPECIALIZZATI NEL COORDINAMENTO E NELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E DEL RILANCIO DELLE IMPRESE PMI SUL TERRITORIO

**D.G.R. N. 23-902 DEL 30.12.2019
Determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020**

INDICE

1. Modalità di presentazione delle istanze di iscrizione

- 1.1 Da quando possono essere presentate le istanze di iscrizione?
- 1.2 Come si presenta l'istanza di iscrizione?
- 1.3 Le istanze per l'iscrizione sono soggette a imposta di bollo?
- 1.4 Quali sono gli allegati obbligatori la cui assenza comporta l'immediata reiezione dell'istanza di iscrizione?
- 1.5 Che cosa si intende per idonea documentazione per attestare la disponibilità delle sedi individuate come "Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto" nel territorio della Regione Piemonte.
- 1.6 Se il soggetto ha un titolo di proprietà per la sede dello "Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto nel territorio della Regione Piemonte può allegare la visura catastale?
- 1.7 Il contratto di servizi deve essere registrato?
- 1.8 La disponibilità di "almeno" uno sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto nel territorio della Regione Piemonte. deve essere dimostrata dal soggetto che presenta istanza alla data della medesima o il soggetto può rimandare il perfezionamento del titolo di possesso a data posteriore alla chiusura del procedimento di iscrizione all'Elenco regionale?
- 1.9 La firma digitale del legale rappresentante del soggetto che presenta istanza d'iscrizione deve essere apposta solo sul modulo o su tutta la documentazione?
- 1.10 I moduli predisposti sono in formato dot (versione non modificabile), ma se le informazioni da inserire sono maggiori rispetto allo spazio dedicato, come si deve fare?
- 1.11 In quali casi non saranno prese in considerazione le istanze di iscrizione?

2. Soggetti

- 2.1 Quali sono le tipologie di soggetti ammesse a presentare l'istanza di iscrizione all'Elenco regionale?
- 2.2 Definizione di Associazione riconosciuta
- 2.3 Definizione di Associazione non riconosciuta
- 2.4 Definizione di Fondazione

- 2.5 I soggetti devono essere attivi ed operativi alla data di presentazione dell'istanza?
- 2.6 L'iscrizione di un soggetto all'Elenco regionale ha una durata temporale?
- 2.7 Durata e validità dell'Elenco regionale

3. Servizi

- 3.1 Quali sono i servizi che devono fornire i soggetti che presentano l'istanza di iscrizione?
- 3.2 Cosa si intende quando si prevede "L'*Elenco nominativo delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei servizi*", e la "documentazione da allegare all'istanza di iscrizione", che le figure professionali devono avere un curriculum vitae coerente con la realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese?
- 3.3 Effetti dell'epidemia covid-2019

4. Requisiti

- 4.1 Come si dimostra l'esperienza del soggetto, maturata con riferimento ai 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza?
- 4.2 Come si considerano i tre anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza?
- 4.3 In considerazione che nel modello di istanza di iscrizione all'Elenco regionale si richiede copia dell'atto costitutivo per le Fondazioni Associazioni?
- 4.4 L'elenco nominativo delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei servizi di cui al punto 1) dell'Avviso può raccogliere anche figure professionali esterne coinvolte alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione. Tale elenco potrà essere integrato nei mesi successivi alla presentazione dell'istanza di iscrizione?
- 4.5 Una figura professionale può essere coinvolta da più soggetti che presentano istanza d'iscrizione?

5. Contributi

- 5.1 Sono previsti contributi per i soggetti iscritti all'Elenco regionale?

6. Dati estratti da bilancio

- 6.1 I soggetti interessati, che alla presentazione dell'istanza non hanno ancora approvato il bilancio 2019, quali dati devono fornire ai fini della compilazione del prospetto dei dati estratti dal bilancio relativo all'esercizio 2018?
- 6.2 Per le voci di bilancio crediti V/clienti (scaduti), debiti V/fornitori (scaduti), debiti/tributari (scaduti), i dati da dichiarare a che data si devono riferire?
- 6.3 La voce di bilancio "costo della produzione" comprende anche gli ammortamenti materiali ed immateriali, nel prospetto "dati estratti dal bilancio-stato patrimoniale" devono essere estratti separatamente?

7. Finalità dell'Elenco regionale

- 7.1 Quali sono le finalità dell'Elenco regionale di soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese?
- 7.2 In merito alla finalità sopra indicata la Giunta regionale ha già approvato atti di indirizzo?

8. Sportello informativo

- 8.1 Sportello informativo della Regione Piemonte

1. Modalità di presentazione delle istanze di iscrizione

1.1 Da quando possono essere presentate le istanze di iscrizione?

Le istanze per l'iscrizione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (**29.05.2020**) sino al **18.06.2020**.

1.2 Come si presenta l'istanza di iscrizione?

Le istanze di iscrizione, devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo, reperibile sul sito: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/strumenti-per-competitivita-delle-imprese>

debitamente compilato, firmato in originale, corredato da marca da bollo da Euro 16,00, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità¹ del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e dagli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it, previa apposizione della firma digitale² del legale rappresentante del soggetto richiedente al modulo di istanza di iscrizione;
- tramite PEC all'indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo di istanza di iscrizione.

1.3 Le istanze per l'iscrizione sono soggette a imposta di bollo?

Sì, il relativo adempimento, pari a 16.00 Euro ai sensi di legge è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del soggetto;
- inoltre, in allegato al modulo dell'istanza, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

1.4 Quali sono gli allegati obbligatori la cui assenza comporta l'immediata reiezione dell'istanza di iscrizione?

La mancanza anche di **uno solo** dei seguenti documenti determina l'immediata reiezione dell'istanza:

- copia fotostatica della carta d'identità del legale rappresentante del soggetto richiedente³,
- copia dell'Atto costitutivo per Associazioni anche non riconosciute e Fondazioni,
- elenco della/le sede/sedi individuate come "Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto" e copia di idonea documentazione in merito alla loro disponibilità (copia dei contratti di locazione, sublocazione, di comodato e di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti),
- dichiarazione sullo status del soggetto richiedente alla data di presentazione dell'istanza d'iscrizione,

¹ Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs 82/2005, l'invio di copia del documento di identità può essere omesso in caso di istanze sottoscritte con apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa indicato nel modulo dell'istanza. In caso invece di istanze sottoscritte con firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo, resta valido l'obbligo di invio del documento di identità.

² Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito:
https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi_servizi_avanzati/firma-digitale.dot.

³ Ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, l'invio di copia del documento di identità può essere omesso in caso di istanze sottoscritte con apposizione della firma digitale del legale rappresentante del soggetto indicato nel modulo dell'istanza. In caso invece di istanze sottoscritte con firma autografa del legale rappresentante e scansione del modulo, resta valido l'obbligo di invio del documento di identità.

- curriculum aziendale del soggetto richiedente che comprovi l'esperienza di almeno 12 mesi, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza d'iscrizione, con specifico riferimento al coordinamento e realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese; al curriculum devono essere allegati:
 - elenco delle imprese già assistite con i predetti servizi, con idonea documentazione che comprovi l'assistenza fornita ad ogni impresa;
 - elenco nominativo delle figure professionali interne o esterne (con allegati i relativi curriculum vitae) coinvolte dal soggetto richiedente nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI,
 - prospetto dei dati estratti dai bilanci o dai documenti contabili finanziari relativi agli ultimi due esercizi di gestione.

Nel caso in cui la documentazione allegata presentasse carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali verrà assegnato il termine perentorio di 5 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali, nulla pervenendo, si procederà alla reiezione dell'istanza.

In ogni caso l'integrazione non potrà riguardare produzioni documentali difformi dalle indicazioni predette.

1.5 Che cosa si intende per idonea documentazione per attestare la disponibilità delle sedi individuate come "Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto" nel territorio della Regione Piemonte.

L'idonea documentazione che attesta la disponibilità della sede operativa fissa o unità locale è la seguente: contratti di locazione, di sublocazione, di comodato e di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti.

1.6 Se il soggetto ha un titolo di proprietà per la sede dello "Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto nel territorio della Regione Piemonte può allegare la visura catastale?"

Il soggetto può allegare la visura dell'Ufficio Servizio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio competente che comprova il titolo di proprietà dell'immobile dove ha sede lo "Sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto".

1.7 Il contratto di servizi deve essere registrato?

Il contratto di servizi non va registrato nei seguenti casi:

- se i canoni di locazione sono oggetto di fattura quindi assoggettati ad IVA;
- se sul contratto di servizi non è previsto alcun compenso.

1.8 La disponibilità di "almeno" uno sportello per la ricezione delle imprese richiedenti il supporto nel territorio della Regione Piemonte. deve essere dimostrata dal soggetto che presenta istanza alla data della medesima o il soggetto può rimandare il perfezionamento del titolo di possesso a data posteriore alla chiusura del procedimento di iscrizione all'Elenco regionale?

No, il soggetto che presenta istanza di iscrizione all'Elenco regionale deve dimostrare, alla data della medesima, di avere la disponibilità di almeno **uno sportello**, non può solo prevederlo rimandando il perfezionamento del titolo di possesso a data posteriore alla chiusura del procedimento di iscrizione all'Elenco regionale. **Non si può iscrivere un soggetto all'Elenco regionale subordinando la validità dell'iscrizione ad un evento futuro.**

1.9 La firma digitale del legale rappresentante del soggetto che presenta istanza d'iscrizione deve essere apposta solo sul modulo o su tutta la documentazione?

Il soggetto che presenta l'istanza deve apporre la firma digitale solo sul modulo di richiesta d'iscrizione come previsto al punto 3 dell'Avviso pubblico; ma niente impedisce di apporre la firma digitale su tutta la documentazione allegata (cfr NOTA 1 riguardo l'omissione dell'invio del documento di identità).

1.10 I moduli predisposti sono in formato dot (versione non modificabile), ma se le informazioni da inserire sono maggiori rispetto allo spazio dedicato, come si deve fare?

Per tutti moduli, dove sono state previste righe in misura inferiore rispetto alle informazioni che si devono dare, è sufficiente compilare più volte la pagina che interessa, a seconda delle esigenze, numerare le pagine in più (ad esempio 3bis, 3ter ecc.) e allegarle alla documentazione da inviare (non si accettano documenti trasformati in doc che costringerebbero l'Ufficio a controlli su ogni parola).

1.11 In quali casi non saranno prese in considerazione le istanze di iscrizione?

Non saranno prese in considerazione le istanze di iscrizione:

- trasmesse via PEC oltre la data su indicata o in data anteriore alla pubblicazione dell'Avviso pubblico (farà fede la data di trasmissione della PEC);
- inviate via fax o con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti dall'Avviso pubblico;
- prive della copia fotostatica, laddove obbligatoria, non autentica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- prive della sottoscrizione del legale rappresentante.

[Torna all'indice](#)

2. Soggetti

2.1 Quali sono le tipologie di soggetti ammesse a presentare l'istanza di iscrizione all'Elenco regionale?

Le tipologie di soggetti che possono presentare l'istanza di iscrizione all'Elenco regionale sono le seguenti:
associazioni, fondazioni.

I predetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- le associazioni riconosciute e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico a norma dell'art. 14 del Codice civile,
- le associazioni non riconosciute devono essere costituite con atto pubblico ed operare ai sensi degli artt.li 36 e seguenti del Codice civile.

Inoltre devono garantire devono garantire la propria capacità amministrativa e la propria capacità finanziaria.

2.2 Definizione di Associazione riconosciuta

L' Associazione riconosciuta, di cui all'art. 14 del codice civile, è una persona giuridica privata ed è costituita con atto pubblico, redatto da un notaio o da altro ufficiale pubblico autorizzato ad attribuirgli fede nel luogo dove l'atto è formato.

L'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione riconosciuta devono determinare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.

2.3 Definizione di Associazione non riconosciuta

L'Associazione non riconosciuta come persona giuridica, di cui agli art.li 36 e seguenti del codice civile ha un ordinamento e un'amministrazione regolati dagli accordi degli associati.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

2.4 Definizione di Fondazione

La Fondazione, prevista dall'art. 14 del codice civile, è una persona giuridica privata ed è costituita con atto pubblico, redatto da un notaio o da altro ufficiale pubblico autorizzato ad attribuirgli fede nel luogo dove l'atto è formato.

Il riconoscimento dell'Associazione e della Fondazione avviene mediante l'iscrizione nel Registro apposito istituito presso le prefetture; il registro è istituito presso la Regione se la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza della Regione.

2.5 I soggetti devono essere attivi ed operativi alla data di presentazione dell'istanza?

Sì, i soggetti devono garantire la propria capacità amministrativa, finanziaria e dimostrare di essere in grado di fornire i servizi di cui alla successiva faq 3.1 con riferimento alla data di presentazione dell'istanza.

I soggetti devono essere costituiti da almeno 3 anni rispetto alla data di presentazione dell'istanza d'iscrizione tenuto conto del requisito di esperienza richiesto al punto 1.e) dell'Avviso pubblico.

2.6 L'iscrizione di un soggetto all'Elenco regionale ha una durata temporale?

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale, la Regione dispone controlli e verifiche annuali anche presso le sedi dei soggetti iscritti, allo scopo di accertare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti l'iscrizione al predetto Elenco.

Nel caso di perdita dei requisiti sarà avviato un procedimento di cancellazione come previsto dal punto 6 dell'Allegato "A" alla determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020.

2.7 Durata e validità dell'Elenco regionale

Ai sensi di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 23-902 del 30.12.2019,

- i tre anni successivi all'approvazione dell'Elenco regionale costituiscono periodo sperimentale, al fine di testare strumento e metodo di gestione e controllo dell'Elenco,
- l'Elenco regionale sarà oggetto di aggiornamento a fine anno 2022.

[Torna all'indice](#)

3. Servizi

3.1 Quali sono i servizi che devono fornire i soggetti che presentano l'istanza di iscrizione?

I soggetti **alla data di presentazione dell'istanza** devono essere in grado di fornire i seguenti servizi:

- valutazione dell'ammissibilità della PMI candidata al servizio proposto;
- organizzazione di attività di animazione, sensibilizzazione e divulgazione con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese;

- valutazione delle imprese anche con attività in loco per identificare congiuntamente alla proprietà e/o al management le aree di intervento;
- consulenza di natura tributaria, fiscale, finanziaria ecc.;
- monitoraggio delle attività e valutazione d'impatto dei servizi realizzati;
- ipotesi di soluzione di finanziamento e ricerca delle fonti opportune (sia nell'ambito delle fonti di finanziamento pubblico – a livello europeo, nazionale e regionale – sia nell'ambito dei capitali privati);
- supporto all'internazionalizzazione;
- supporto di tipo legale;
- consulenze per la diversificazione della produzione anche in ottica dell'industria 4.0 (innovazione di processo e/o di prodotto);
- altri servizi di supporto da definire

3.2 Cosa si intende quando si prevede "L'Elenco nominativo delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei servizi", e la "documentazione da allegare all'istanza di iscrizione", che le figure professionali devono avere un curriculum vitae coerente con la realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese?

Il soggetto che presenta istanza di iscrizione deve dimostrare che le figure professionali, di cui si avvale alla data di presentazione dell'istanza abbiano esperienza e/o titoli di studio adeguati alla prestazione dei servizi, di cui alla precedente faq 3.1, per la prestazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese.

3.3 Effetti dell'epidemia covid-2019

Per la situazione derivante dall'epidemia Covid-2019, i servizi potranno essere svolti sia in presenza che a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili.

[Torna all'indice](#)

4. Requisiti

4.1 Come si dimostra l'esperienza del soggetto, maturata con riferimento ai 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza?

Il soggetto dimostra la sua esperienza presentando un curriculum aziendale riguardo all'attività svolta con esplicito riferimento ai servizi, indicati nella faq 3.1, con riferimento ai 12 mesi, nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza.

Inoltre deve comprovare quanto dichiarato nel curriculum indicando le imprese assistite nel periodo predetto con esplicito riferimento alla idonea documentazione che comprovi l'assistenza fornita ad ogni impresa. (vd relativi elenchi della documentazione da allegare all'istanza di iscrizione).

4.2 Come si considerano i tre anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza?

Si considerano non con riferimento agli anni solari, ma con riferimento alla data di presentazione dell'istanza.

4.3 In considerazione che nel modello di istanza di iscrizione all'Elenco regionale si richiede copia dell'atto costitutivo per le Fondazioni Associazioni?

Le Associazioni e le Fondazioni devono allegare comunque un atto (atto costitutivo e/o statuto) che ne regola le funzioni e che sia collegato alla loro ragione sociale.

4.4 L'elenco nominativo delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei servizi di cui al punto 1) dell'Avviso può raccogliere anche figure professionali esterne coinvolte alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione. Tale elenco potrà essere integrato nei mesi successivi alla presentazione dell'istanza di iscrizione?

Successivamente alla presentazione dell'istanza di iscrizione, i soggetti iscritti all'Elenco regionale sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai requisiti di ammissibilità, quindi anche eventuali integrazioni di figure professionali impegnate nell'erogazione dei servizi. (cfr Determinazione dirigenziale n. 335 del 21.05.2020, allegato "A", punto 7).

4.5 Una figura professionale può essere coinvolta da più soggetti che presentano istanza d'iscrizione?

Sì, ma attenzione al patto di non concorrenza relativo che potrebbe essere invocato nell'ipotesi in cui i soggetti concorrano alle medesime procedure di evidenza pubblica per la presentazione di progetti specifici per gestire i servizi di cui alla precedente faq 3.1.

[Torna all'indice](#)

5. Contributi

5.1 Sono previsti contributi per i soggetti iscritti all'Elenco regionale?

I soggetti iscritti all'Elenco regionale non percepiranno sovvenzioni solo per l'iscrizione, potranno ottenere sovvenzioni ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" solo presentando specifici progetti in risposta alle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di sportelli per la realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese.

Appositi atti amministrativi determineranno i requisiti per accedere alle procedure predette.

I soggetti, iscritti all'Elenco regionale, potranno accedere alle predette procedure singolarmente o in ATI o in ATS.

[Torna all'indice](#)

6. Dati estratti da bilancio

6.1 I soggetti interessati, che alla presentazione dell'istanza non hanno ancora approvato il bilancio 2019, quali dati devono fornire ai fini della compilazione del prospetto dei dati estratti dal bilancio relativo all'esercizio 2018?

I soggetti che non hanno ancora approvato il bilancio 2019 devono fornire i dati estratti dal bilancio di verifica al 31.12.2019, al prospetto predisposto dall'Amministrazione regionale devono allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove dichiarano che i dati relativi all'esercizio 2019 sono riferiti al bilancio di verifica non al bilancio approvato.

6.2 Per le voci di bilancio crediti V/clienti (scaduti), debiti V/fornitori (scaduti), debiti/tributari (scaduti), i dati da dichiarare a che data si devono riferire?

Per i crediti V/clienti (scaduti), debiti V/fornitori (scaduti), debiti/tributari (scaduti) occorre estrarre i dati riferiti al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

Nel caso in cui il bilancio di esercizio abbia una chiusura nel corso dell'anno, i predetti dati devono essere estratti in riferimento alla data di chiusura del bilancio.

6.3 La voce di bilancio "costo della produzione" comprende anche gli ammortamenti materiali ed immateriali, nel prospetto "dati estratti dal bilancio-stato patrimoniale" devono essere estratti separatamente?

Sì, i dati riferiti agli ammortamenti materiali ed immateriali devono essere indicati separatamente rispetto alla voce "costo della produzione".

[Torna all'indice](#)

7. Finalità dell'Elenco regionale

7.1 Quali sono le finalità dell'Elenco regionale di soggetti specializzati nel coordinamento e nella realizzazione di servizi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese PMI sul territorio piemontese?

L'Elenco regionale individua sul territorio regionale quali sono gli attori in grado di fornire:

- Supporto alle imprese per superare difficoltà finanziarie, organizzative legate alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi e di garantire che gli imprenditori abbiano la possibilità di continuare la loro attività;
- Sostegno tramite esperti in caso di crisi che permetta la diagnosi precoce di problemi finanziari, che aiuti le imprese a superare le crisi e che dia le indicazioni giuste per il loro sviluppo.

7.2 In merito alla finalità sopra indicata la Giunta regionale ha già approvato atti di indirizzo?

Il testo della deliberazione è inserito sul seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/strumenti-per-competitivita-delle-imprese>

[Torna all'indice](#)

8. Sportello informativo

8.1 Sportello informativo della Regione Piemonte

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro - Settore Politiche del Lavoro, alla referente regionale Susanna Barreca tel. 011/432.4885, email susanna.barreca@regione.piemonte.it

[Torna all'indice](#)

Aggiornate al 02/06/2020